

***Tirocini di Inclusione Sociale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in favore di soggetti presi in carico nell'ambito dei servizi territoriali dei Distretti sociosanitari della Regione Lazio.***

FAQ:

rev 24/09/2024

**Quesito generale. Rendicontazione finale dei tirocini di inclusione sociale (TIS) in rapporto ai Piani di Zona**

**DOMANDA:** Le risorse ministeriali conferite da Regione Lazio per l'attivazione dei TIS debbono essere rendicontate a valere sui Piani di Zona?

**RISPOSTA:** Sì. Le risorse conferite, una volta approvati i rendiconti dei soggetti promotori (OdV e APS) dovranno essere rendicontate a Regione Lazio entro il 31 marzo 2025 per mezzo della piattaforma informatica predisposta per i Piani di Zona. Inoltre, dovranno essere restituiti a Regione Lazio i dati di monitoraggio dei tirocini conclusi attraverso i format che verranno inoltrati agli uffici di piano quanto prima.

**Quesito generale. TIS e CUP:**

**DOMANDA:** È possibile attivare un CUP di progetto generale o occorre uno per ogni Soggetto Promotore/Attuatore selezionato?

**RISPOSTA:** Il CUP identifica ogni singolo progetto di investimento affidato al singolo soggetto promotore di tirocinio.

**Quesito generale. Relazione e compatibilità tra TIS e altre tipologie di tirocinio e servizi per l'inserimento lavorativo:**

**DOMANDA:** La tipologia di tirocini d'inclusione può essere proposta anche ai beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro in alternativa al tirocinio extracurricolare?

**RISPOSTA:** No, non è possibile. Il tirocinio di inclusione sociale va indirizzato ad utenti in carico che presentano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato A della DGR 511/2013 per i quali risulta appropriato un percorso di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale. Qualora l'obiettivo preponderante sia il potenziamento di competenze professionali o la capacità di orientamento nella rete dei servizi e delle politiche attive del lavoro (come, ad esempio, accade per i casi di disoccupazione di lunga durata, o per mancanza di aggiornamenti formativi), gli strumenti di inserimento **più appropriati** sono l'orientamento, l'accompagnamento intensivo al lavoro, la formazione professionale, l'apprendistato, il tirocinio extracurricolare.

**DOMANDA:** I TIS sono compatibili con altre forme di tirocini (es. tirocini extracurricolari) a cui l'utente potrebbe partecipare?

**RISPOSTA:** In riferimento alla risposta precedente, i tirocini di inclusione sono dedicati esclusivamente a destinatari con particolari condizioni di fragilità per la quale i servizi di presa in carico sociali e/o sanitari ritengano appropriato un tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all'inclusione sociale e la loro attivazione è fondata sulla necessaria valutazione multidimensionale dei servizi pubblici competenti- Qualora il destinatario sia già in grado di affrontare percorsi standard di politiche attive del lavoro, ciò significa che lo stesso non necessita di un percorso di tirocinio di inclusione sociale.

**DOMANDA:** Considerato che i TIS sono un progetto distrettuale, che criterio di ripartizione possiamo adoperare per distribuire i tirocini tra Tivoli Capofila e gli altri Comuni del Distretto?

**RISPOSTA.** Un eventuale criterio di ripartizione può essere stabilito in una fase di programmazione distrettuale, sulla base del fabbisogno rilevato in ciascun comune, ovvero adottando una procedura centralizzata "a sportello". È possibile altresì adottare un parametro di assegnazione delle risorse sui diversi comuni, ad esempio, basato sul numero di destinatari presi in carico dai servizi comunali e in attesa dell'attivazione di un tirocinio di inclusione sociale oppure è possibile stabilire un ordine di priorità sulla base dell'anzianità di presa in carico da parte dei servizi competenti. I parametri dovranno comunque essere resi noti al momento di pubblicazione dell'avviso.

**DOMANDA:** I Progetti Formativi Individuali e le Convenzioni di tirocinio dove debbono essere trasmesse?

**RISPOSTA:** come previsto dalla DGR 511/2013, le convenzioni di tirocinio e i PFI debbono essere trasmessi ai fini del monitoraggio alla Direzione regionale competente per le materie dell'Inclusione Sociale entro il termine di 30 giorni dall'attivazione del tirocinio. Pertanto, queste debbono essere trasmesse ai seguenti riferimenti:

**Direzione regionale Inclusione Sociale**

**Area Terzo Settore e Innovazione Sociale**

[welfaredicomunitaeinnovazionesociale@pec.regione.lazio.it](mailto:welfaredicomunitaeinnovazionesociale@pec.regione.lazio.it)

**DOMANDA:** I Tirocini di inclusione sociale sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie?

**RISPOSTA:** Sì.

**DOMANDA:** è possibile attuare i tirocini di inclusione finanziati dagli avvisi distrettuali in modalità *e-learning* con strumentazioni per la formazione a distanza?

**RISPOSTA:** Si conferma la possibilità che il tirocinio venga attuato parzialmente in modalità **e-learning**, come peraltro contemplato con circolare della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 359517, 11/04/2022 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/LAV-Circolare-0359517-11-04-2022.pdf>).

Gli obiettivi devono essere coerenti con il piano di assistenza individuale (redatto dal servizio sociale o sanitario presso il quale è stato preso in carico il destinatario), poiché il tirocinio persegue finalità che attengono il progetto riabilitativo/di inclusione sociale. Questa coerenza è garantita dalla presenza tra i soggetti firmatari del servizio di presa in carico socio-sanitario.

L'opzione "e-learning" deve essere opportunamente concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e servizio di presa in carico del tirocinante esplicitando le modalità di svolgimento nel Progetto Formativo Individuale così come il rapporto tra formazione in presenza e formazione a distanza sarà stabilito dai sopra richiamati soggetti responsabili del PFI e debitamente riportata nel progetto formativo medesimo. Il tutoraggio deve essere costante, così come le modalità di verifica in itinere e finale del tirocinio.

AI fini dell'avviso pubblico distrettuale e del rispetto delle condizioni di finanziamento del tirocinio (come stabilite dagli [INDIRIZZI OPERATIVI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE](#) e dalle [Linee guida per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale](#)) anche qualora il PFI sia realizzato attraverso l'utilizzo di sistemi e piattaforme per la formazione a distanza, deve essere assicurata:

- l'interazione con il tutor durante tutta l'attività formativa svolta da remoto;
- la tracciabilità del percorso formativo in FAD E-Learning;
- la corretta compilazione del registro presenze, indicando le giornate di svolgimento in "e-learning".

Per tutto quanto si rinvia allo specifico avviso pubblico distrettuale, alla disciplina generale dei tirocini DGR511/2013 e alla menzionata circolare.

**DOMANDA:** è possibile per le OdV e le APS candidate attivare forme di collaborazione con enti terzi che non configurino Associazioni temporanee di Scopo per la promozione del tirocinio?

**RISPOSTA:** Sì, è possibile. In osservanza di quanto disposto dal DM n. 141 del 2.08.2022, le risorse rese disponibili con gli Avvisi distrettuali per il sostegno all'attuazione di "Tirocini di inclusione Sociale (TIS)" sono destinate unicamente ai soggetti previsti **dagli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore**, ossia Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Queste, a loro volta, sono riconsiderate dalla disciplina regionale sui TIS (DGR 511/2013) tra i Soggetti Promotori titolati alla definizione dei percorsi di tirocinio presso potenziali datori di lavoro (Soggetti Ospitanti) e al loro presidio.

Come stabilito dalle linee guida regionali adottate per la redazione degli Avvisi distrettuali (note prot. 1486674/2023 e 1499859/2023), le azioni di promozione del tirocinio non possono essere condotte in Associazione Temporanea di Scopo, né è possibile delegare a terzi le attività di promozione.

È però possibile che OdV e APS, possano attivare forme di collaborazioni con:

- enti istituzionali (es. Centri per l'Impiego);
- enti locali;
- altri enti del terzo settore di diversa natura, come imprese sociali – tra cui le cooperative sociali – e fondazioni;
- agenzie per il lavoro;
- enti di formazione.

Tali collaborazioni, per esempio, potranno avere come scopo quello di favorire l'attivazione di reti locali (di cui soggetti sopra elencati fanno parte) e una maggiore animazione territoriale al progetto dell'ETS attuatore.

Gli stessi soggetti ospitanti (ad es. le cooperative sociali), in virtù della convenzione di tirocinio, potranno fornire ulteriore supporto al Soggetto Promotore in fase di redazione del PFI o nelle attività di tutoraggio e monitoraggio dell'esperienza formativa. Inoltre, il soggetto ospitante, grazie all'eventuale appartenenza a reti associative più ampie, può influire positivamente su altri potenziali datori di lavoro per l'attivazione di ulteriori tirocini o di contratti di lavoro in esito al tirocinio.

Gli avvisi distrettuali possono, come già previsto dalle linee guida regionali, valorizzare un punteggio aggiuntivo per quei progetti che prevedono l'attivazione di forme di collaborazione. Si ricorda, tuttavia, che eventuali oneri per l'attivazione di dette collaborazioni non sono rendicontabili a valere del contributo pubblico previsto dagli avvisi distrettuali, di cui OdV e APS rimangono gli esclusivi beneficiari.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina si rinvia al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini/tirocini-inclusione-sociale>